APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI REGOLARI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DEL BRASILE, CONCLUSO A ROMA IL 25 GENNAIO 1951

Art. 11

Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in qualsiasi momento, notificare all'altra l'arte Contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sara' inviata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Effettuata la notificazione, il presente Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la data nella quale essa sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente, salvo che, per accordo tra le Parti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di detto termine. Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevimento della notificazione, questa si considerera' ricevuta, quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Versione in vigore dal 7 agosto 1952, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei regolari tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso a Roma il 25 gennaio 1951
Estremi	Legge 27 maggio 1952, n. 899
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-relativo-ai-trasporti-aerei-1952/art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it